PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

Art. 2-ter

Sono nulle le clausole contrattuali che contemplano l'obbligo di corresponsione anticipata del canone della locazione per periodi superiori a tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di credito

Versione in vigore dal 20 agosto 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-sulla-proroga-dei-contratti-di-locazione-e-di-1974/art-2-ter-sono-nulle-le-clausole-contrattuali-che-contemplano-l-obbligo-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it